

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 17 aprile 2009, n. 9310

Integrale
Famiglia maternita' ed infanzia - Divorzio - Casa coniugale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18278/2004 proposto da:

CA. GA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio dell'avvocato GRILLO Corrado, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BURCHI GIOVANNANGELO;

- ricorrente -

e contro

CA. VI. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1018/2003 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/06/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/02/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 7.3.1989 Ca. Ga. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato l'ex marito Ca. Vi. assumendo di essere comproprietaria con quest'ultimo di una casa di civile abitazione sita in (OMESSO), con annessi soffitta e ripostiglio a piano terreno, nonche' autorimessa al piano terreno.

Premesso altresì che con sentenza del 30.10.1987 il Tribunale di Prato aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnando alla esponente l'uso della casa coniugale, l'attrice chiedeva disporsi la divisione giudiziale dell'immobile.

Costituendosi in giudizio il convenuto non si opponeva alla divisione.

Con sentenza n. 138/1998 il Tribunale adito disponeva procedersi alla vendita della piena proprieta' del bene suddetto senza tener conto quindi del provvedimento di assegnazione di esso alla Ca. G. .

Proposta impugnazione da parte di quest'ultima cui resisteva il Ca. V. la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 14.6.2003 ha rigettato il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza la Ca. G. ha proposto un ricorso affidato a due motivi, la parte intimata non ha svolto attivita' difensiva in questa sede; la ricorrente ha successivamente depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'articolo 115 c.p.c., comma 2 - articolo 568 c.p.c., ultima parte, Legge n. 898 del 1970, articolo 6, comma 2 e articoli 2644 c.c., nonche' omessa o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'assegnazione della ex casa coniugale alla esponente incideva sul valore di mercato del bene e quindi sulla determinazione del relativo prezzo di vendita; invero il diritto di assegnazione della casa coniugale e' opponibile al terzo che ne acquista la proprieta' successivamente al provvedimento di assegnazione stesso per nove anni se non trascritto e senza limiti temporali ove detto provvedimento sia stato trascritto (come sembra nella fattispecie, dove, secondo le deduzioni della ricorrente, la sentenza divorzile che aveva assegnato alla Ca. G. la ex casa coniugale era stata regolarmente trascritta).

La ricorrente assume che dalla opponibilita' del diritto di assegnazione della ex casa coniugale in favore di uno dei coniugi "erga omnes" e senza limitazione di tempo, qualora il provvedimento giudiziale sia stato trascritto, consegue che il terzo acquirente per un tempo indeterminato non potra' godere del bene acquistato ne' trarre alcuna utilita' economica; pertanto indicare il prezzo di vendita di un bene trascurando le limitazioni al suo uso viola i principi e la finalita' della vendita giudiziaria degli immobili perche' renderebbe quel bene sostanzialmente invendibile.

La censura e' fondata.

Il Giudice di Appello, premesso che l'orientamento giurisprudenziale piu' recente aveva ritenuto che l'assegnazione della casa coniugale conferisce al beneficiario un diritto di natura personale, opponibile ai terzi, se avente data certa, entro il novennio ai sensi dell'articolo 1599 c.c., o anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto, ha affermato che la natura atipica del diritto di assegnazione, non compreso tra i diritti reali, non determina una riduzione del valore di mercato del bene gia' destinato a casa coniugale.

Tale convincimento e' erroneo sul piano logico-giuridico in quanto intrinsecamente contraddittorio; se infatti il provvedimento di assegnazione della casa coniugale e' opponibile ai terzi nei termini sopra enunciati, e' evidente che il terzo che acquista il bene gia' destinato a casa coniugale diviene titolare di un diritto di proprieta' gravemente compromesso quanto al godimento ed all'utilita' economica che ne puo' trarre, come appunto nella specie, dove la trascrizione (se effettivamente eseguita) della sentenza divorzile che aveva assegnato alla Ca. G. la casa coniugale ha comportato l'opponibilita' di tale provvedimento al terzo acquirente del bene per un periodo indeterminato fino alla cancellazione della suddetta trascrizione.

Pertanto ai fini della determinazione del valore dell'immobile per cui e' causa per procedere alla sua vendita giudiziale occorrera' tener conto anche della sussistenza del suddetto provvedimento di assegnazione di esso alla Ca. G. e della relativa trascrizione.

Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell'articolo 112 c.p.c., ed omessa motivazione, censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulle eccezioni di rito e di merito sollevate dalla appellante sia in relazione alla incompetenza funzionale del Giudice di primo grado a decidere, neppure in via incidentale, sulla modifica o estinzione del diritto di uso e abitazione, sia in relazione alla erroneita' della sentenza del Tribunale di Prato che aveva valutato come provati e rilevanti i fatti adottati dal Ca. V. .

La censura e' fondata.

La Corte territoriale ha dato atto che l'appellante aveva contestato l'accertamento effettuato dal giudice di primo grado - secondo cui la Ca. G. non viveva piu' nella ex casa coniugale oltre che nel merito, sotto il preliminare profilo di rito secondo cui tale accertamento aveva travolto la statuizione della sentenza divorzile inerente alla assegnazione della casa coniugale, nonostante il riconoscimento, da parte del Tribunale, della propria incompetenza funzionale al riguardo; nondimeno, nonostante l'avvenuta cognizione di tale motivo di appello, la sentenza impugnata ha ommesso ogni pronuncia in proposito.

In definitiva in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze.